PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER LA GESTIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. Oggetto e Finalità

Il presente protocollo definisce le procedure operative messe in atto nel nostro Istituto per prevenire, individuare e gestire in modo tempestivo ed efficace i casi di bullismo e cyberbullismo, a tutela del benessere di studentesse e studenti, in linea con la Legge 71/2017 e le Linee di Orientamento ministeriali.

Definizione di bullismo: si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni (L. 70/2024)

Definizione di cyberbullismo: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (L. 71/2017)

Il nostro Istituto adotta la **Giornata del rispetto**, istituita dalla L. 70/2024) quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il 20 gennaio di ogni anno, in memoria di Willy Monteiro Duarte.

Chiarimenti: in assenza di una specifica previsione normativa che sanzioni penalmente le condotte di bullismo e cyberbullismo, tali comportamenti vengono di volta in volta ricondotti a diverse ipotesi di reato previste dall'ordinamento. Tra queste sono presenti, ad esempio, l'istigazione al suicidio (articolo 580 codice penale), le percosse (articolo 581 codice penale), le lesioni personali (articolo 582 codice penale), la minaccia (articolo 612 codice penale), gli atti persecutori (articolo 612-bis codice penale), le interferenze illecite nella vita privata (articolo 615-bis codice penale), la molestia o disturbo alle persone (articolo 660 codice penale), la diffamazione (articolo 595 codice penale), il furto (articolo 624 codice penale), il danneggiamento (articolo 635 codice penale). Gli atti di bullismo possono comportare, oltre alle conseguenze penali, conseguenze rilevanti sotto il profilo civilistico. La responsabilità civile per fatti illeciti commessi da minori, quali quelli di bullismo e cyberbullismo, trova fondamento nell'articolo 2043 del Codice civile: "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Nel caso in cui l'autore del fatto illecito sia un minore, trova applicazione l'articolo 2048 Codice civile, che sancisce la cosiddetta *culpa in educando e vigilando*: essa attribuisce ai genitori la responsabilità del danno cagionato dai figli minori non emancipati che

convivono con essi, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto. Tale responsabilità e la conseguente disciplina sulla prova liberatoria si estendono anche ai precettori e agli insegnanti "per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". A tale riguardo è prevista, infine, la *culpa in organizzando* in capo al Dirigente Scolastico qualora non ottemperi alla normativa concernente gli obblighi di amministrazione e controllo.

2. Le Figure Chiave

- **Dirigente Scolastico (DS):** Responsabile legale della procedura, attiva le misure d'emergenza e le comunicazioni esterne dopo valutazione condivisa.
- **Referente di Istituto per Bullismo e Cyberbullismo:** Coordina le azioni di prevenzione, raccoglie le segnalazioni e, dopo valutazione condivisa, supporta i consigli di classe.
- **Consiglio di Classe / Team Docenti:** Monitora il clima relazionale, compie la prima segnalazione e applica le azioni pedagogiche ed educative.

3. Procedura Operativa in 4 Fasi

Segnalazione ➔ Valutazione ➔ Intervento ➔ Monitoraggio

Fase 1: Emersione e Segnalazione

- **Chiunque** (docenti, personale ATA, genitori, studenti) rilevi un presunto caso di bullismo o cyberbullismo è tenuto a segnalarlo. La segnalazione avviene tramite comunicazione al Referente d'Istituto o alla Presidenza.

Fase 2: Valutazione e Presa in Carico

- Tempestivamente in seguito alla segnalazione, il Referente e il Dirigente Scolastico effettuano un esame preliminare per verificare la natura del fenomeno (conflitto transitorio vs. condotta sistematica/intenzionale). In questa fase vengono ascoltati i docenti della classe interessata per raccogliere elementi di contesto e gli alunni coinvolti tramite colloqui individuali. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il Dirigente Scolastico riferisce alle autorità competenti.

Fase 3: Azioni di Intervento

- **Comunicazione alle Famiglie:** il Referente e il Dirigente Scolastico convoca tempestivamente i genitori della vittima e i genitori dell'autore/i degli atti, mantenendo i colloqui separati.
- **Misure Educative e Sanzionatorie:** Il Consiglio di Classe, con il supporto del Referente, favorisce la mediazione tra i soggetti coinvolti, invitando gli alunni alla riflessione e ad

acquisire una maggiore consapevolezza, adotta provvedimenti educativi (lavori socialmente utili a scuola, percorsi di riflessione) e, se necessario, sanzioni disciplinari graduate in base al Regolamento di Istituto.

- **Segnalazione Esterna (ove prevista):** In caso di cyberbullismo, il DS attiva la procedura di ammonimento presso il Questore o la segnalazione all'Autorità Giudiziaria/Garante per la Privacy (su richiesta della famiglia o d'ufficio nei casi più gravi).

Fase 4: Monitoraggio e Follow-up

- Il Consiglio di classe e il Referente monitorano l'evoluzione della situazione della classe nei **mesi successivi** all'intervento.
- Si attivano colloqui periodici con il Referente e, dove possibile, percorsi di supporto psicologico (Sportello d'Ascolto) per la vittima, l'autore e il gruppo classe ("spettatori").

4. Approvazione e Revisione

Il presente protocollo è parte integrante del PTOF e del Regolamento d'Istituto. Viene rivisto annualmente per garantirne l'efficacia relazionale e normativa.